**D.L. 24 ottobre 2019, n. 123** **[(1)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "1)** **[(2)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "2).**

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.**

[(1)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "1up) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2019, n. 250.

[(2)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "2up) Convertito in legge, con modificazioni, dall’ [*art. 1, comma 1, L. 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART13).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei predetti territori;

Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità nei predetti territori, gravemente colpiti da eventi sismici;

Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza che rendono indispensabile l'adozione di misure derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Art. 1.**  *Modifiche all'*[*articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART19)

**In vigore dal 25 ottobre 2019**

**Art. 1-bis.**  *Modifica all'*[*articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART20)*[(3)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "3)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 1-ter.**  *Modifiche all'*[*articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART21)*[(4)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "4)***In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 2.**  *Modifiche agli* [*articoli 6*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART30) *e* [*14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART38)

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 2-bis.**  *Modifica all'*[*articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART30)*[(9)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "9)***In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 2-ter.**  *Modifica all'*[*articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART32)*[(10)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "10)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 3.**  *Introduzione dell'articolo 12-bis nel* [*decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART0)

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 3-bis.**  *Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016* *[(12)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "12)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'[*articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART40), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli [*allegati 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART117), [*2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART316) e [*2-bis annessi al medesimo decreto-legge*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART629) maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'[*articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART35), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), ove adottati.

2.   I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'[*articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000864472ART62), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 24 luglio 2018, n. 89*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000866391ART0), ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'[*articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000864472ART62), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 24 luglio 2018, n. 89*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000866391ART0).

[(12)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "12up) Articolo inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

**Art. 3-ter.**  *Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi* *[(13)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "13)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.   Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'[*articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART1842), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

[(13)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "13up) Articolo inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

**Art. 3-quater.**  *Modifica all'*[*articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART39)*[(14)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "14)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 3-quinquies.**  *Modifica all'*[*articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART40)*[(15)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "15)***In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 3-sexies.**  *Ambito di applicazione dell'*[*articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART41)*[(16)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "16)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.  Le disposizioni di cui all'[*articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART41), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla [*legge 29 novembre 1984, n. 798*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110012ART0), recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.

2.  Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 27 dicembre 2004, n. 307*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0), e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART214).

3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[(16)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "16up) Articolo inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

**Art. 3-septies.**  *Modifica all'*[*articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART46)*[(17)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "17)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 4.**  *Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici***In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 4-bis.**  *Modifica all'*[*articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART64)*[(21)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "21)***In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 5.**  *Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.  All'[*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851481ART16), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 3 agosto 2017, n. 123*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000853910ART0), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli [*allegati 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART117), [*2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART316) e [*2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART629), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0); per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ‘E’, essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo». [(22)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "22)

[(22)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "22up) Comma così sostituito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

**Art. 5-bis.**  *Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici* *[(23)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "23)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.   Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli [*allegati 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART117), [*2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART316) e [*2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART629), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), impegnandosi a non modificarla per un decennio.

2.  Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefìci possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.

3.  Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefìci di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

[(23)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "23up) Articolo inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

**Art. 6.**  *Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma*

**In vigore dal 25 ottobre 2019**

1.  All'[*articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000875711ART44), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 14 giugno 2019, n. 55*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000878018ART0), sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al primo periodo le parole da «colpiti dal sisma» a «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2»;

b)  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali.».

**Art. 7.**  *Modifiche agli* [*articoli 4*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART22) *e* [*34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART67)

**In vigore dal 25 ottobre 2019**

**Art. 8.**  *Proroga di termini*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.

1-bis.

1-ter.   Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'[*articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART102), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), a favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui agli [*allegati 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART117), [*2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART316) e [*2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART629). Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'[*articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000868357ART38), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 16 novembre 2018, n. 130*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000870101ART0). Le agevolazioni di cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al [*decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART0), con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. [(30)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#30)

2.  Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'[*articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART102), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.

2-bis.   La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'[*articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*](http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000801112ART162), secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al [*comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART1842), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0). [(26)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "26)

3.  All'[*articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000856037ART67), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 4 dicembre 2017, n. 172*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000857952ART0), le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». [(27)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "27)

4.  Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a)*, e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'[*articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART494). [(28)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "28)

4-bis.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. [(29)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "29)

[(24)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "24up) Lettera così sostituita dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

[(25)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "25up) Lettera inserita dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

[(26)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "26up) Comma inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

[(27)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "27up) Comma così modificato dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

[(28)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "28up) Comma così sostituito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

[(29)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "29up) Comma aggiunto dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

[(30)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "30up) Comma inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0) e, successivamente, così modificato dall’ [*art. 57, comma 18, lett. a) e b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000897250ART84).

**Art. 9.**  *Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere* *[(30)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "30)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.  Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli [*allegati 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART117), [*2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART316) e [*2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART629), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

2.  Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli [*allegati 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART117), [*2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART316) e [*2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART629), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0).

4.  Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'[*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART31).

5.  I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**Art. 9-bis.**  *Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle Regioni Abruzzo e Marche* *[(31)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "31)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.  Il comma 5-bis dell'[*articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000848089ART73), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 21 giugno 2017, n. 96*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851609ART0), è sostituito dal seguente:  
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al [*decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822412ART0), la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli *skilift* situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali».

**Art. 9-ter.**  *Modifica all'*[*articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002ART36669556)*[(32)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "32)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.  All'[*articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002ART36669556), dopo le parole: «non superiore a 20.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli [*allegati 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART117), [*2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART316) e [*2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART629), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0),».

**Art. 9-quater.**  *Modifiche all'*[*articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART35317880)*[(33)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "33)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.  All'[*articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART35317880), sono apportate le seguenti modificazioni:

a)   al comma 1:

1)  alla lettera a):

1.1)  al numero 1), le parole: « *peak ground acceleration*-PGA» sono sostituite dalle seguenti: «accelerazione ag»;

1.2)   al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;

1.3)  al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;

2)  alla lettera b):

2.1)  al numero 1), le parole: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 *g)* e zona 3»;

2.2)  al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera *a)*, numero 3)».

**Art. 9-quinquies.**  *Modifica all'*[*articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643180ART18)*[(34)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "34)***In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-sexies.**  *Deroghe alla disciplina recata dall'*[*articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART1768)*[(35)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "35)***In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-septies.**  *Modifica all'*[*articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815324ART26)*[(36)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "36)***In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-octies.**  *Modifiche all'*[*articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000831468ART18)*[(37)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "37)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-novies.**  *Modifica all'*[*articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000831468ART72)*[(38)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "38)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-decies.**  *Modifiche all'*[*articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART212)*[(39)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "39)***In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-undecies.**  *(Modifiche all'*[*articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000844643ART149)*[(40)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "40)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.  All'[*articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000844643ART149), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 7 aprile 2017, n. 45*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000847358ART0), sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto ‘Casa Italia’, nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile»;

b)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al [*decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000859755ART0), in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia».

[(40)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "40up) Articolo inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

**Art. 9-duodecies.**   *Modifica all'*[*articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851481ART18)*[(41)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "41)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.  All'[*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851481ART18), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 3 agosto 2017, n. 123*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000853910ART0), dopo le parole: «Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli [*allegati 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART117), [*2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART316) e [*2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART629), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0),».

2.  Relativamente ai comuni indicati negli [*allegati 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART117), [*2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART316) e [*2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART629), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), i termini di cui all'[*articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851481ART18), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 3 agosto 2017, n. 123*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000853910ART0), decorrono dal 31 dicembre 2019.

[(41)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "41up) Articolo inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

**Art. 9-terdecies.**  *Modifiche all'*[*articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000856037ART67)*[(42)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "42)***In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-quaterdecies.**   *Modifica all'*[*articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000868357ART39)*[(43)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "43)*

**Art. 9-quinquiesdecies.**  *Modifica all'*[*articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000868357ART40)*[(44)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "44)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

[(44)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "44up) Articolo inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

**Art. 9-sexiesdecies.**   *Modifica all'*[*articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000868357ART42)*[(45)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "45)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-septiesdecies.**  *Introduzione dell'articolo 24-bis del* [*decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000868357ART0)*[(46)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "46)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-duodevicies.**  *Modifiche all'*[*articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000868357ART47)*[(47)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "47)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-undevicies.**   *Modifica all'*[*articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000868357ART51)*[(48)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "48)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-vicies.**   *Modifica all'*[*articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000868357ART57)*[(49)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "49)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-vicies semel.**   *Modifica all'*[*articolo 1, commi 606*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART626) *e* [*614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART634)*[(50)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "50)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.  All'[*articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART626), le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

2.  Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla [*legge 30 aprile 1985, n. 163*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000118542ART0).

3.  Al [*comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART634), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

[(50)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "50up) Articolo inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

**Art. 9-vicies bis.**   *Modifiche al* [*decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000875711ART0)*[(51)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "51)***In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-vicies ter.**   *Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009* *[(52)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "52)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-vicies quater.**   *Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012* *[(53)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "53)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-vicies quinquies.**   *Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012* *[(54)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "54)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-vicies sexies.**   *Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili* *[(55)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "55)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 9-vicies septies.**   *Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici* *[(56)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "56)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.   I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli [*allegati 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART117), [*2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART316) e [*2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART629), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'[*articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000106327ART16), sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

2.  Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.

3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.

[(56)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "56up) Articolo inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

**Art. 9-duodetricies.**  *Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016* *[(57)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "57)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.   Per l'anno 2020, il Commissario straordinario di cui all'[*articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART19), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-*undetricies*, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'[*articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART22) a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:

a)   interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b)  attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c)  attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d)   interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;

e)  interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;

f)  interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

2.  Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post* e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'[*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART20), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0).

3.   Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[(57)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "57up) Articolo inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

**Art. 9-undetricies.**   *Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato* *[(58)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "58)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.   L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'[*articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART22), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli [*allegati 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART117), [*2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART316) e [*2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART629), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.

[(58)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "58up) Articolo inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

**Art. 9-tricies.**   *Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016* *[(59)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "59)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

1.  E' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2.   Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

a)  è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'[*articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART1768), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 30 luglio 2010, n. 122*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0), restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [*decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART0). La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;

b)  conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.

3.   Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'[*articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART22), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0). A tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

[(59)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "59up) Articolo inserito dalla [*legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885193ART0).

**Art. 9-tricies semel.**   *Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25* *[(60)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow" \l "60)*

**In vigore dal 24 dicembre 2019**

**Art. 10.**  *Entrata in vigore*

**In vigore dal 25 ottobre 2019**

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.